

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA - SFERA DI ATTIVITA'

ART.1) – Costituzione e denominazione

E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. nella forma di Società a responsabilità limitata, che viene denominata **"Qualità degli Appalti e Sostenibilità del COstruire – Soc. cons. a r.l."**, in breve **"NuovaQuasco"**.

ART.2) – Oggetto sociale

La Società, con scopi consortili e senza finalità di lucro, è costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti specifiche funzioni, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società od enti.

La Società persegue il seguente oggetto:

- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;
- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;
- d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;
- e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società.

Nel perseguimento dei propri obiettivi la Società ricerca e promuove forme di partenariato istituzionale con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità e organismi nazionali ed internazionali.

La Società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni.

La Società potrà inoltre svolgere operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse e strumentali allo scopo sociale.

La Società non può assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società o imprese, od enti, ed inoltre non potrà compiere le attività finanziarie precluse dall'ordinamento giuridico.

ART. 3) – Sede

La Società ha sede nel comune di Bologna, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci sia anagrafico che elettronico e telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società.

ART. 4) – Durata

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5) – Servizi e attività

Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci ed i relativi rapporti di impegni ed economici sono disciplinati da:

- a) specifiche convenzioni su base temporale;
- b) accordi operativi su base progettuale.

La convenzione o l'accordo operativo sono stipulati tra la Società ed il socio interessato in modo da assicurare sulle attività affidate alla Società un controllo analogo a quello esercitato dal socio sulle proprie strutture, ai sensi dell'art. 17 bis.

Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui al precedente punto a), la Società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale, con relativo piano finanziario ed acquisisce sullo stesso le determinazioni dei soci, assunte ai sensi dell'art. 17 bis.

Per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli accordi operativi di cui al precedente punto b), l'organo amministrativo ne informa i soci per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 17 bis dello statuto.

Per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia Romagna con la convenzione di cui all'art. 5 della Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 20, in materia di osservazione, monitoraggio, sostegno alla qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, la Società presenta alla Giunta Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno il

programma annuale di attuazione delle attività affidate, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 5 della L.R. 20/2007. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della Società prestate in favore degli altri enti partecipanti e degli enti affidanti.

La convenzione disciplina:

- a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente punto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
- b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

TITOLO II: SOCI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 6) – Soci

Possono essere soci esclusivamente la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative, nonché gli altri enti pubblici, che svolgono la propria attività istituzionale in Emilia-Romagna.

Possono altresì essere soci gli organismi di diritto pubblico partecipati esclusivamente da enti locali della Regione.

Tra i soggetti che possono essere soci, a titolo esemplificativo, si elencano in particolare:

- a) la Regione Emilia Romagna e suoi organismi strumentali, le Amministrazioni Pubbliche, con particolare riguardo agli Enti Locali e ai relativi consorzi, associazioni di diritto pubblico o privato ed entità strumentali;
- b) gli organismi di diritto pubblico;
- c) le imprese pubbliche.

Non possono essere soci soggetti privati.

Il tutto in osservanza del disposto dell'art. 13 del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla Legge 248/06 e successive modifiche.

ART. 7) – Ammissione Soci

Nei limiti di cui al precedente articolo 6, chi ha interesse a diventare Socio o acquistando da un Socio una quota sociale o sottoscrivendo a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta specificando:

- l'esatta denominazione e le generalità complete del titolare o del rappresentante legale che sottoscrive la domanda;
- le finalità istituzionali;

- l'impegno di versare la quota sottoscritta o il prezzo di cessione, non appena la domanda sarà accettata;
- di essere a conoscenza e di accettare lo statuto, l'accordo di cui all'art. 17 bis e l'eventuale regolamento della Società;
- quando necessario, copia della delibera assunta dall'organo competente.

L'Organo Amministrativo informa i soci delle domande pervenute e qualora entro 30 (trenta) giorni nessun socio richieda che sulle stesse si pronunci l'assemblea, assume le decisioni – debitamente motivate – in merito all'accoglimento della domanda, in conformità alle disposizioni previste dal primo comma del presente articolo, dal precedente articolo 6 e dagli indirizzi operativi di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 17 bis.

ART. 8) – Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da un capitale sociale di euro 341.037,59 (trecentoquarantuno mila trentasette virgola cinquantanove);
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di accantonamento costituito con le quote degli avanzi di gestione.

Ove i Soci ne ravvisino le necessità potrà essere istituito un fondo consortile per l'acquisto dei beni e servizi eventualmente necessari alla Società consortile e comunque per il funzionamento della Società consortile stessa sotto il profilo operativo.

La contribuzione al fondo consortile da rapportarsi alla quota di partecipazione sarà deliberata dall'assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio di fine esercizio unitamente all'istituzione del fondo stesso ed in base a quanto disposto dall'art. 2606 C.C..

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione e di oltre la metà del capitale sociale in seconda convocazione. A tal fine, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi i conferimenti in natura e di crediti. Ai conferimenti di applicano gli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Con la delibera di aumento di capitale, può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione di quote sociali di nuova emissione, stante il preminente interesse della Società, che si realizzi l'ampliamento della base sociale, in relazione alla natura consortile della Società.

La maggioranza del capitale sociale dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Emilia Romagna.

ART.9) – Trasferimento di quote – Modalità di prelazione.

Il trasferimento delle quote sociali, per avere effetto nei confronti della Società deve essere preventivamente autorizzato dall'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7.

L'eventuale diniego dovrà comunque essere motivato.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previste, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel Registro delle Imprese.

L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto.

Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di raccomandata. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si accresce agli altri Soci che intendono esercitarlo tra loro in via proporzionale.

Per il trasferimento delle quote a terzi non soci è comunque richiesto gradimento dell'Organo Amministrativo, come sopra disciplinato.

In caso di trasferimento a qualunque titolo della propria azienda, e quindi anche per effetto di operazioni straordinarie societarie, il Socio dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo, offrendo in prelazione la quota ai Soci rimanenti. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione l'Organo Amministrativo dovrà indicare il Socio o i Soci che hanno interesse ad esercitare la prelazione, come sopra precisato.

In mancanza di esercizio del diritto di prelazione l'Organo Amministrativo dovrà deliberare, entro il termine di 30 (trenta) giorni, sull'ammissione del cessionario dell'azienda.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo o riconducibile alla medesima Amministrazione Pubblica, fermo restando il possesso dei requisiti.

ART. 10) – Recesso

E' ammesso il recesso dei Soci nelle sole ipotesi previste all'art. 2473 C.C.. Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza di motivi che a norma di legge legittimano il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo il recesso disposto dall'art. 2469 C.C. per i casi ivi previsti.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e dovrà pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che

legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine per la liquidazione della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la quota al Socio receduto.

Trattandosi di società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura corrispondente al valore nominale della quota effettivamente versata.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (cento ottanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

ART. 11) – Esclusione

Può essere escluso il Socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società o che sia ammesso alle procedure concorsuali.

E' inoltre escluso il Socio ordinario che abbia cessato la propria attività, anche per cessione dell'azienda a terzi, nonché sia stato dichiarato fallito. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Al socio escluso non verrà liquidata la quota sociale. La quota del socio escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci, a norma dell'art. 2609 C.C..

ART. 12) – Obbligazioni

I Soci receduti od esclusi restano responsabili, nei limiti della loro quota, verso la Società per le obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti dei terzi per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste da essi effettuate alla Società.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 13) – Organi sociali

Sono organi sociali della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.

L'organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della Società.

ART. 14) – Assemblea

L'Assemblea può essere svolta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con raccomandata o con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché - in quest'ultimo caso - con avviso di ricezione. Nell'avviso dovranno essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; può essere fissato il giorno di seconda convocazione, che non può coincidere con quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero Capitale Sociale, presente e rappresentato;
- tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati; se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza da questo statuto o dalla legge.

Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 C.C..

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'università dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed a questo statuto obbligano i Soci; ogni Socio ha un diritto di voto proporzionale alla quota posseduta rispetto al capitale sociale complessivo.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il termine ordinario di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove sussistano le condizioni l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni. In tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare, anche successivamente a norma di legge, quali particolari esigenze e ragioni abbiano determinato il rinvio.

L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà venire effettuata non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

ART. 15) – Compiti dell'Assemblea

La competenza dell'Assemblea è fissata dalla legge. In particolare spetta all'Assemblea:

- elaborare le direttive generali di azione, nell'osservanza delle determinazioni adottate dai soci, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 bis;
- eleggere gli Amministratori determinandone il numero, la durata, le indennità di carica, i gettoni di presenza, stabilendo inoltre il rimborso delle spese sostenute in occasione di compiti svolti a favore della Società;
- nominare il Collegio Sindacale e il suo Presidente;
- approvare il bilancio;
- deliberare contributi e/o conferimenti dei Soci;
- deliberare su altre questioni ad essa demandate dall'Organo Amministrativo;
- deliberare in ordine all'ammissione dei soci ed al trasferimento delle quote sociali, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9.

Per la costituzione e validità delle decisioni dei Soci nelle deliberazioni assembleari si osservano le norme vigenti in materia, e in particolare le norme previste dagli artt. 2479, 2479-bis e 2480 C.C..

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, conferita solo ad altro Socio; ogni delegato non può rappresentare più di cinque Soci.

La delega rilasciata da altro Socio che abbia forma societaria è legittimamente esercitata dal suo rappresentante.

ART 16) – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

In assenza di questi, l'Assemblea nominerà il Presidente scegliendolo fra i presenti.

L'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 17) – Organo amministrativo – Poteri – Rappresentanza.

Secondo quanto sarà deciso volta per volta dai soci all'atto della nomina, la società potrà essere amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) consiglieri compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Il loro mandato si esaurisce con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del mandato conferito.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori possono provvedere alla loro sostituzione ai sensi di legge.

Nel caso di contemporanea cessazione, per qualsiasi causa, di almeno metà degli amministratori eletti si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che quindi dovrà essere nuovamente eletto.

Gli amministratori:

- possono anche non essere soci;
- non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

L'Organo Amministrativo esercita i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, che non siano dalla legge o dallo statuto riservate all'assemblea dei soci, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 bis.

E' inoltre attribuita all'Organo Amministrativo la competenza in ordine alla delibera di fusione e di scissione, nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C., ferma restando la residuale competenza dell'assemblea per tali delibere.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, se nominato.

Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il funzionamento dell'Organo Amministrativo è così regolato:

a) Nomina cariche sociali.

La Regione Emilia Romagna nomina l'Amministratore Unico ovvero due amministratori, compreso il presidente del consiglio di amministrazione.

Gli altri soci nominano il terzo componente del consiglio di amministrazione, il quale è Vice Presidente, ovviamente ove vi sia il Consiglio di Amministrazione e non l'Amministratore Unico.

b) Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 17 bis) – Controllo analogo e coordinamento dei soci

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

A tal fine, viene definito un accordo amministrativo tra gli stessi che regola:

- a) la definizione degli indirizzi operativi da impartire all'azione societaria;
- b) l'esercizio del controllo sulla gestione della attività della società, ivi comprese le modalità di assunzione delle determinazioni di cui agli articoli 5 e 15;
- c) le modalità di verifica dei risultati dell'attività della società;
- d) i reciproci impegni tra i soci.

ART. 18) – Revisore unico dei conti o Collegio Sindacale

E' organo sociale il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, la gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio Sindacale sono riservati i poteri ed i compiti, compreso il controllo contabile, stabiliti dalla legge. I sindaci durano in carica nei termini di legge e sono rieleggibili.

La Regione nomina il revisore unico dei conti o la maggioranza del Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio e determina il compenso dei componenti il collegio sindacale o del Revisore, se nominato.

TITOLO IV: FINANZIAMENTI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 19) – Finanziamenti dei Soci

I Soci potranno effettuare finanziamenti alla Società in conformità alle nuove direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ovvero relative disposizioni attuative e/o modificative.

Il rimborso dei finanziamenti dei Soci, in qualsiasi forma effettuati, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2467 C.C..

ART. 20) – Esercizio Sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai Soci. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla Legge ed il restante destinato allo sviluppo della Società.

Il bilancio di esercizio delle Società corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo, con le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, o del Revisore Contabile, nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile, alla Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna.

TITOLO V: SCIoglimento – LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

ART. 21) - Liquidazione

Verificatasi ed accertata una causa di scioglimento, i liquidatori sono nominati dall'Assemblea che ne stabilisce anche obblighi e poteri, a norma dell'art. 2487 C.C..

Le eventuali attività, residue allo scioglimento della Società, dopo che si sia provveduto a rimborsare ai Soci le quote di capitale al valore nominale, vengono devolute a Enti o Istituti aventi attività e finalità consortili e/o mutualistiche analoghe a quelle della Società.

ART. 22) – Controversie

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, l'organo amministrativo, i Sindaci e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. ove la Società ha la sede legale.

ART. 23) – Foro competente

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

ART. 24) – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di Leggi in materia.

ART. 25) – Norma transitoria

La nomina da parte della Regione Emilia Romagna degli organi di propria competenza, avverrà successivamente all'assunzione dello status di socio da parte della Regione.

Nel frattempo, l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci del 21 settembre 2007 successivamente alle modifiche statutarie deliberate in pari data potrà essere sottoscritto dal Socio Fondatore ERVET S.P.A. a condizione che l'intera quota posseduta dal socio stesso, a chiusura dell'operazione di aumento del capitale sociale, sia ceduta alla Regione Emilia-Romagna in coerenza con la Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 20.